

Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n.24/18131/2017

OGGETTO: COMUNE DI PIOBESI TORINESE – VARIANTE PARZIALE N. 13 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 13 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Piobesi Torinese, con deliberazione del C.C. n. 16 del 02/05/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con PEC in data 15/06/2017 (pervenuto con il 15/06/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 18/2017);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2017 di adozione della Variante parziale n. 13;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 13, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al Piano vigente:

- recepimento nel PRGC delle modifiche approvate ai sensi "*.....dell'ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 s.m.i.....*" (Cfr. pag. 2 della Relazione Illustrativa);
- aree *SE.D* e *IR.2* – l'amministrazione comunale propone a parità di superficie uno scambio destinazioni d'uso tra l'area a Servizi degli insediamenti produttivi *SE.D* e l'area produttiva *IR2*;
- art. 6 quater "Prescrizioni ambientali" delle NTA - vengono presentate delle "*.....disposizioni per la progettazione di aree di nuovo impianto e completamento, utilizzo*

materiali ecosostenibili; gestione delle acque meteoriche; smaltimento acque reflue; sistemazione aree a parcheggi...." (Cfr. pag. 11 della Relazione Illustrativa);

- art. 17bis "Manufatti accessori alla residenza" delle NTA - l'Amministrazione comunale intende normare la presenza dei gazebi sul territorio comunale;
- art. 17 "Distanze e parcheggi privati" delle NTA – con l'integrazione al presente articolo viene normata la costruzione di bassi fabbricati su lotti posti a diverse altezze;
- art. 21 "Tabella sinottica afferente l'area INA.3" – vengono estese le destinazioni d'uso ammesse nel presente ambito produttivo di nuovo impianto, uniformandolo agli usi consentiti nelle zonizzazioni INA.1 e INA.2, in particolare si consentono le destinazione d'uso previste nell'art. 21 delle NTA;
- art. 31 "Altezze e distanze" - al fine di coordinare il testo normativo con la Variante strutturale n. 12 e la Variante parziale n. 10, viene stralciato il passo riferito all'edificazione in fregio al confine;
- con la Variante parziale n. 7 è stata individuata un'area di 1.343 mq adibita a deposito rifiuti urbani, opportunamente normata, ma non cartografata nella Tav. H del Piano; con la Variante in esame l'Amministrazione comunale provvede a riconoscerla anche in cartografia;
- per favorire la lettura delle macroaree della Tavola H viene proposto di segnalarle con colore grigio scuro in luogo del un grigio chiaro;

Dato atto che i richiami, nella presente Variante parziale, delle modifiche al P.R.G.C. attuate ai sensi del comma 12 (ex comma 8) dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. (D.C.C. n. 20 del 07/04/2014 – D.C.C. n. 46 del 25/09/2014 e D.C.C. n. 14 del 30/04/2015), non sono state oggetto di istruttoria e di valutazione di compatibilità con il PTC2, in quanto la competenza e la responsabilità per questo particolare strumento urbanistico, è demandata al Consiglio Comunale che procede autonomamente all'adozione e all'approvazione della modifica al Piano, senza l'obbligo di richiedere il parere agli Enti sovraordinati;

preso atto che il Comune di Piobesi Torinese è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato

“in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 13 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino 274–15864/2017 del 03/07/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Piobesi Torinese con deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2017, le seguenti osservazioni:
- si ricorda che l'Atto di adozione della Variante in oggetto avrebbe dovuto riportare fedelmente la puntuale elencazione delle condizioni per cui il progetto preliminare è classificato come Variante parziale (comma 5 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i), dalla lettura della deliberazione trasmessa emergono delle citazioni incomplete, rispetto al testo della L.U.R. (vedi punti a) – b)); si suggerisce di sopperire nella fase di approvazione del progetto definitivo a tali inesattezze;
 - il prospetto numerico con il quale si rappresentano gli sviluppi della capacità insediativa residenziale del Piano, analizzati nell'Atto di adozione alla lettera e), parrebbe non coerente con la descrizione di cui alle lettere c-d), in particolare alle lettere c-d) sono indicati dei valori parziali (3512+140-10) che conducono ad una capacità insediativa di 3.642 abitanti, mentre nella Tabella alla lettera e) vengono segnalati i seguenti valori parziali (3512+140-10-12) pari a 3.630 abitanti. Si chiede di verificare e coordinare i contenuti della deliberazione di adozione;
 - quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contieneun prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, renderebbe opportuno indicare nell'Atto di adozione, e in subordine nell'Atto di approvazione, il prospetto con le variazioni delle aree a Servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., anche se non hanno subito variazione con la Variante in questione;
 - si suggerisce per una migliore chiarezza, di non riportare nella Tabella di cui alla lettera f) della deliberazione di adozione, gli incrementi delle attività economiche attuate con la Variante strutturale n. 12. Come richiamato al punto precedente, al comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. è indicato che devono essere presi in esame solo gli aumenti attuati con le Varianti parziali, ne consegue che gli incrementi definiti con la Variante strutturale comporteranno un aumento della quota del 6% delle attività economiche (come definita dalla L.U.R.);

- si suggerisce infine, di stralciare dalla Variante parziale i riferimenti alle modifiche attuate al Piano con il comma 12 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., si rammenta infatti che tale strumento urbanistico, di stretta competenza comunale come definito dalla L.U.R., non necessita di una valutazione degli Enti sovraordinati, ma è immediatamente efficace con l'assunzione del Comune della deliberazione consigliare (Vedi comma 13 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.);
2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Piobesi Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 24/07/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale